



COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA
PROVINCIA DI CAMPOBASSO

MODIFICA AL
REGOLAMENTO COMMERCIALE –
PARTE SECONDA: REGOLAMENTO PER
LA CONCESSIONE E LA GESTIONE DEI
POSTEGGI SU AREA PUBBLICA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 29.09.2000

Modificato con Deliberazione del consiglio comunale n. 12 del 04.07.2014

Modificato con Deliberazione del consiglio comunale n. 29 del

14/06/2021

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 2 – DEFINIZIONI
- ART. 3 - OBIETTIVI
- ART. 4 - COMPETENZE
- ART. 5 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'
- ART. 6 - NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
- ART. 7 - VENDITA DI PRODOTTI CONTRAFFATTI
- ART. 8 - PUBBLICITA' DEI PREZZI
- ART. 9 - NORME IGIENICO – SANITARIE
- ART. 10 - NORME DI SICUREZZA
- ART. 11 - LIMITAZIONI E DIVIETI ALLA VENDITA DI PRODOTTI PARTICOLARI

CAPO II - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI MERCATO E FIERE

- ART. 12 - INDIVIDUAZIONE AREE MERCATALI
- ART. 13 - INDIVIDUAZIONE AREE FIERE
- ART. 14 - MERCATO ESTIVO SERALE
- ART. 15 - ISTITUZIONE DI NUOVI MERCATI O FIERE
- ART. 16 - TRASFERIMENTI E SPERIMENTAZIONI DELLE AREE MERCATALI
- ART. 17 - MODIFICHE DEI MERCATI, DEI POSTEGGI E DELLE FIERE
- ART. 18 - SOPPRESSIONE E RIDIMENSIONAMENTO DI MERCATI, POSTEGGI ISOLATI E FIERE
- ART. 19 - MERCATI IN DEROGA

CAPO III - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI MERCATO E FIERE

- ART. 20 - SUPERFICIE DEI POSTEGGI
- ART. 21 - DELIMITAZIONE DEI POSTEGGI
- ART. 22 - POSTEGGI RISERVATI AGLI AGRICOLTORI

CAPO IV - ATTIVITA' SVOLTA SU POSTEGGI

- ART. 23 - AREE MERCATALI E FIERE
- ART. 24 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI
- ART. 25 - RIASSEGNAZIONE DI POSTEGGI NEI MERCATI E NELLE FIERE A SEGUITO DI SPOSTAMENTO
- ART. 26 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE AD INTERVENUTA PRIMA SCADENZA DELLE CONCESSIONI
- ART. 27 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI DI NUOVA ISTITUZIONE O RESISI LIBERI
- ART. 28 - DELEGA ALL'ESERCIZIO
- ART. 29 – SUBINGRESSO
- ART. 30 - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI PARTICOLARI - OBBLIGHI DEGLI OPERATORI

- ART. 31 - DURATA DELLE CONCESSIONI
- ART. 32 - REVOCA DELLA CONCESSIONE PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE
- ART. 33 - DECADENZA DALLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO
- ART. 34 - PAGAMENTO DEL CANONE UNICO E DELLA TARI
- ART. 35 - DISCIPLINA DELLE ASSENZE E DELLE SOSPENSIONI DELLE ATTIVITA'
- ART. 36 - REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE DEI TITOLARI NEI MERCATI E NEI POSTEGGI ISOLATI
- ART. 37 - ASSEGNAZIONE GIORNALIERA DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE LIBERI
- ART. 38 - ISCRIZIONE ALLA LISTA DI SPUNTA
- ART. 39 - SCAMBIO DI POSTEGGI TRA OPERATORI
- ART. 40 - RAPPORTI DI MERCATO
- ART. 41 - SVOLGIMENTO DI MERCATI STRAORDINARI
- ART. 42 - POSTEGGI DI BREVE DURATA IN AREE DIVERSE DA QUELLE MERCATALI
- ART. 43 - INDIVIDUAZIONE DI POSTEGGI NON RICOMPRESI IN AREE MERCATALI
- ART. 44 - DETERMINAZIONE DEGLI ORARI NEI MERCATI E FIERE
- ART. 45 - MODALITA' DI ACCESSO DEGLI OPERATORI E SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA
- ART. 46 - CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE

CAPO V - COMMERCIO ITINERANTE

- ART. 47 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 48 - SUBINGRESSO NELL'AUTORIZZAZIONE DI COMMERCIO ITINERANTE
- ART. 49 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE
- ART. 50 - SOSTA DEGLI OPERATORI ITINERANTI

TITOLO VI - FESTE PAESANE, SAGRE

- ART. 51 - AUTORIZZAZIONE PER OPERARE NELLE FESTE E SAGRE
- ART. 52 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NON UTILIZZATI

TITOLO VII – SANZIONI

- ART. 53 - SANZIONI PECUNIARIE PER VIOLAZIONE DELLE NORME
- ART. 54 - SANZIONI PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO
- ART. 55 - DECADENZA DALLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO
- ART. 56 - REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

- ART. 57 - NORME TRANSITORIE E FINALI
- ART. 58 - ABROGAZIONE DI REGOLAMENTI E ORDINANZE
- ART. 59 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1
AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento del commercio al dettaglio su aree pubbliche ai sensi e per gli effetti:
 - del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio” nel prosieguo chiamato d.lgs.;
 - della Legge Regione Molise 27 settembre 1999, n. 33 “Disciplina regionale del commercio in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante: "Riforma della disciplina relativa al Settore del Commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4 della Legge 18 marzo 1997, n. 59";
 - della Legge Regione Molise 23 novembre 2010, n. 20 “Modifiche alla legge regionale 27 settembre 1999, n. 33 “Disciplina regionale del commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114”, recante: "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4 della legge 18 marzo 1997, n. 59”;
 - dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002, art. 4, lettera e) “Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche”;
 - del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo);
 - del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno”;
 - dell’Intesa, in sede di Conferenza unificata Stato e Regioni, n. 83 del 5 luglio 2012, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su area pubblica, in attuazione dell’art. 70 del suindicato D.Lgs. n. 59/2010.
2. Esso si applica a tutte le forme di commercio su aree pubbliche operanti nel territorio comunale, ivi compresa la vendita per mezzo di apparecchi automatici, con esclusione di quelli posizionati all’esterno di esercizi del commercio su area privata e di somministrazione di alimenti e bevande e complementari agli stessi. Norme particolari potranno essere stabilite per singoli mercati in relazione alle specifiche caratteristiche e delle località ove sono stati istituiti;
3. Non sono soggetti alla presente disciplina i chioschi o manufatti per la vendita di quotidiani e periodici o adibiti alla distribuzione gratuita degli stessi ed eventuali altri prodotti consentiti ai sensi delle normative di settore, in quanto soggette a norme speciali di pianificazione e programmazione, diverse da quelle del commercio su aree pubbliche. In tali manufatti non può essere rilasciata l’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di cui all’art. 28, comma 1, lett. a) del d.lgs. 114/98.

ART. 2
DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all’art. 27 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114:
 - a) per **commercio sulle aree pubbliche**: l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande limitatamente ai prodotti del settore alimentare posti in vendita, effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o

- sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) per **aree pubbliche**: le strade, i canali, i campi e le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
 - c) per **posteggio**: la parte al suolo di area pubblica o di area privata, della quale il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato per l'esercizio dell'attività commerciale; tale area coincide con lo spazio espositivo, rimanendo comunque esclusa da questa l'eventuale eccedenza di spazio aereo rispetto quello al suolo;
 - d) per **mercato**: l'area pubblica o privata, della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese. I mercati si dividono nelle seguenti tipologie: Posteggi isolati: con un gruppo di posteggi fino a cinque; Mercati: con un numero di posteggi pari o superiore a sei;
 - e) per **mercato in deroga**: mercato che si svolge nella giornata prevista qualora questa sia festiva;
 - f) per **mercato straordinario**: mercato che si svolge nella medesima area ma in giorni diversi da quelli previsti. Si considera, altresì, mercato straordinario, il prolungamento nella fascia oraria pomeridiana di un mercato che si svolga normalmente in fascia antimeridiana;
 - g) per **posteggio isolato**: posteggio non ricompreso tra quelli dei mercati;
 - h) per **mostra mercato** si intende un mercato aperto anche alla partecipazione di soggetti che non esercitano l'attività commerciale e caratterizzato da particolari specializzazioni merceologiche, quali l'antiquariato, l'usato, l'oggettistica antica, i libri, le stampe, gli oggetti da collezionismo, i prodotti di artigianato, i fiori e le piante, gli animali;
 - i) per **mercato specializzato** quando almeno il 90% dei posteggi è destinato a merceologie del medesimo genere, affini o complementari con una periodicità non superiore al mese;
 - j) per **mercato stagionale** si intende un mercato con una durata non inferiore a due e non superiore a sei mesi;
 - k) per **mercato locale** (mercantino) si intende la manifestazione di cui al punto h) che riveste un carattere esclusivamente locale o che si svolge al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, le vie e i quartieri;
 - l) per **fiera** o iniziativa analoga si intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasioni di particolari ricorrenze, eventi o festività;
 - m) per **fiera specializzata** si intende la manifestazione nella quale il 90% dei posteggi è destinato a merceologie del medesimo genere, affini e complementari;
 - n) per **posteggio isolato** ovvero posteggio non ricompreso in aree mercatali si intende, il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione;
 - o) per **autorizzazione** all'esercizio del commercio su aree pubbliche si intende, l'atto rilasciato dal Comune quale sede di posteggio per gli operatori con posteggio, dal Comune di residenza per gli operatori itineranti;
 - p) per **scambio** si intende la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posto;
 - q) per **presenze** nel mercato o fiera: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in un determinato mercato o fiera, munito delle attrezzature e delle merci per poter esercitare, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività, purché ciò non dipenda

da sua rinuncia per motivi non legati ad una obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio;

- r) per **presenze effettive in un mercato o in una fiera** si intende, il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività in un mercato o in una fiera;
- s) per **autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche** si intende, l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune di residenza o di sede legale per gli operatori itineranti, che abilita all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- t) per **spunta** si intende, l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- u) per **spuntista** si intende, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- v) per **settore merceologico** si intende, l'esercizio dell'attività commerciale con riferimento ai settori alimentare e non alimentare;
- w) per **negozio mobile** si intende, il veicolo immatricolato come veicolo speciale uso negozio;
- x) per **operatore** si intende, il soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività del commercio su aree pubbliche;
- y) per **vendita** si intende, il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa dietro corrispettivo di un prezzo (art. 1470 Cod. Civ.).

ART. 3

OBIETTIVI

1. Il Comune di Montenero di Bisaccia nel predisporre gli atti programmatici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sul proprio territorio, persegue i seguenti obiettivi:
 - a) favorire la realizzazione della rete distributiva del commercio su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore promuovendo al contempo anche l'incontro diretto tra produttori e consumatori;
 - b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive. Promuovere, nell'ambito della tipologia distributiva del settore alimentare ed ortofrutticolo, la commercializzazione dei prodotti biologici;
 - c) rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche con particolare riguardo alla mobilità, al traffico e all'inquinamento;
 - d) valorizzare la funzione commerciale al fine di assicurare un servizio anche nelle zone e nei quartieri non sufficientemente serviti dalla struttura commerciale esistente;
 - e) salvaguardare e riqualificare il centro storico anche attraverso la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;
 - f) favorire le zone in via di espansione;
 - g) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente dotando le aree mercatali di servizi igienici e di adeguati impianti per l'allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria in conformità alle vigenti norme igienico-sanitarie;
 - h) favorire l'individuazione di aree pubbliche o private, coperte o scoperte, che consentano uno sviluppo dei mercati evitando il congestionamento del traffico e della viabilità cittadina;

- i) assicurare che l'individuazione di nuove aree destinate al commercio su aree pubbliche sia strettamente correlata all'incremento demografico, alla propensione al consumo ed all'offerta commerciale già esistente;
 - j) localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo tale da consentire:
 - I. Un facile accesso ai consumatori;
 - II. Sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;
 - III. Il minimo disagio alla popolazione residente;
 - IV. Un riequilibrio dei flussi di domanda attualmente diretti verso il centro o verso le aree congestionate;
 - k) Promuovere l'aggregazione associativa degli operatori per la gestione dei servizi mercatali.
2. Nell'individuazione delle aree devono essere rispettati:
- le previsioni dei vigenti regolamenti urbanistici;
 - i vincoli per determinate zone, previsti dal Ministero dei beni culturali ed ambientali, a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali;
 - le limitazioni ed i vincoli imposti per motivi di Polizia Stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere;
 - le limitazioni o i divieti previsti nel Regolamento di Polizia Urbana;
 - le caratteristiche socio-economiche del territorio;
 - la densità della rete distributiva in atto e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante.

ART. 4 COMPETENZE

1. La regolamentazione ed il controllo delle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nel presente Regolamento, spetta all'Amministrazione Comunale che la esercita attraverso i propri Uffici.
2. Le competenze in materia di commercio su aree pubbliche sono attribuite al Responsabile dell'Ufficio Attività Produttive/Sportello Unico del Comune di Montenero di Bisaccia.
3. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale darà disposizione ed attuazione alle attività di seguito elencate:
 - Vigilanza sullo svolgimento dell'attività.
 - Effettuazione della spunta.
 - Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi.
 - Redazione dei verbali di violazione per le infrazioni accertate in luogo.
4. Il Responsabile Servizio Urbanistico comunale predisporrà tutti quegli atti urbanistici in merito alla localizzazione delle aree destinate all'attuazione del presente Regolamento.

ART. 5 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

1. Ai sensi del D.Lgs. n°114/98 e della L.R. n°33/99 s.m.i. il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
 - a. su posteggi dati in concessione:
 - nell'ambito di mercati;
 - fuori dai mercati, su posteggi singoli;
 - B. su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998, a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare, previa verifica della sussistenza in capo al richiedente dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 31.03.1999, n. 114.

3. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante ai fini dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nelle promozionali e nei posteggi fuori mercato, nonché ai fini dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi.

ART. 6

NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. E' vietato esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche senza essere in possesso dell'originale dell'atto autorizzatorio o dell'attestazione dell'avvenuta presentazione della SCIA che deve essere esibito a richiesta degli organi di vigilanza.
2. Fermo restando quanto contenuto nella scheda di mercato o nell'autorizzazione, ciascun posteggio deve essere utilizzato rispettando il settore o e la specializzazione merceologica cui è destinato, la tipologia di attrezzature consentite, nonché le dimensioni del posteggio e della relativa attrezzatura.
3. Non può essere effettuata la vendita a mezzo di apparecchi automatici su aree pubbliche, anche se collocati nei limiti dimensionali e merceologici del posteggio istituito con il presente piano.
4. Le tende e gli ombrelloni di protezione alle strutture di vendita, ove ammessi, devono essere collocati rispettando le limitazioni e prescrizioni dettate nell'atto concessorio che sarà modificato qualora questi risultassero di impedimento o pregiudizio ad interessi pubblici.
5. Fermo restando quanto contenuto nella scheda di mercato o nell'autorizzazione, la copertura dovrà avere un'altezza minima di mt. 2,20 dal suolo e massima di 2,50 al colmo.
6. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a riprodurre musica, sempre che il volume sia minimo e tale da non creare disturbo, in base alla normativa acustica vigente.
7. Nel caso che l'attività consista in preparazioni o presentazioni culinarie mediante impianti di cottura nell'area del posteggio e comporti la necessità di allacciamenti elettrici o uso di fiamme libere, l'operatore dovrà munirsi di estintore portatile omologato. Gli impianti di cottura installati su automezzi che utilizzino alimentazione a gas da bombole devono essere installati ed utilizzati in conformità alla normativa vigente.
8. La vendita dei prodotti alimentari è assoggettata alle disposizioni di carattere igienicosanitario stabilite dalle leggi, regolamenti e ordinanze vigenti in materia e nel rispetto delle norme europee sulla provenienza e denominazione dei prodotti.
9. Salvo diversa indicazione contenuta nella scheda di mercato o nell'autorizzazione, entro un'ora dalla chiusura delle operazioni commerciali, i posteggi dei mercati devono essere resi liberi da ogni occupazione, ivi compresi i rifiuti che andranno conferiti negli appositi contenitori, tenendo conto anche della differenziazione dei rifiuti stessi.
10. I prodotti esposti per la vendita sia nei posteggi che in forma itinerante debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile dall'utente, il prezzo di vendita al pubblico e ogni altra indicazione obbligatoria per legge, mediante l'uso di un cartello con carattere di altezza di circa 1 cm., o con altre modalità idonee allo scopo come previsto dall'art. 14 del d.lgs..

ART. 7

VENDITA DI PRODOTTI CONTRAFFATTI

1. Sono vietate le vendite, l'esposizione e l'offerta in vendita di merci che violano un diritto di proprietà intellettuale.
2. Le merci in violazione sono poste sotto sequestro e distrutte secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 8
PUBBLICITA' DEI PREZZI

1. I prezzi dei prodotti posti in vendita devono essere indicati in maniera chiaramente visibile al pubblico mediante apposito cartello (che può essere unico nel caso di prodotti identici dello stesso valore esposti insieme).
2. Qualora il prezzo sia chiaramente indicato sul prodotto con caratteri ben leggibili, non si richiede l'apposizione del cartellino dei prezzi, sempreché il prodotto sia esposto in maniera tale da consentire l'agevole lettura del prezzo da parte del consumatore.
3. Vanno comunque rispettate le stesse disposizioni sulla prezziatura delle merci previste per il commercio fisso ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 114/98. Le norme sull'indicazione dei prezzi per unità di misura di cui al D. Lgs. 84/2000 si applicano anche per il commercio su aree pubbliche.

ART. 9
NORME IGIENICO – SANITARIE

1. Gli operatori presenti sul mercato debbono osservare, nell'esercizio della loro attività, le norme previste dalla normativa sanitaria in materia di vendita al pubblico di sostanze alimentari e bevande. Il commercio di sostanze alimentari, ove non espressamente vietato dalle norme vigenti, deve essere effettuato con attrezzature e mezzi idonei ad assicurare la conservazione igienica delle sostanze. Le norme particolari concernenti il commercio di tali sostanze sono indicate nella normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, nonché nei successivi articoli del presente regolamento.
2. Il personale di vigilanza addetto ai controlli può interdire la vendita promiscua sullo stesso banco o veicolo di generi alimentari e non, qualora constatati il rischio di reciproca contaminazione. Il Comune assicura, per ciò che attiene gli spazi comuni del mercato e relativi servizi, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti, con esclusione delle cassette di legno, plastica, cartone, polistirolo ed ogni altra tipologia inerente imballaggi che resta a carico degli esercizi commerciali.

ART. 10
NORME DI SICUREZZA

1. Durante i mercati, le fiere, le sagre e le manifestazioni similari su aree pubbliche o aperte al pubblico dovranno essere rispettate le seguenti norme di sicurezza:
 - a. l'uso di apparecchi alimentati a gas combustibile GPL è consentito solo per la cottura di cibi e bevande destinati alla somministrazione al pubblico;
 - b. non è consentito l'uso di gas per impianti di riscaldamento, per dimostrazioni o comunque per uso diverso da quello di cottura di cibi e bevande;
 - c. Le apparecchiature a gas di cui al precedente punto a) devono corrispondere alle seguenti tipologie:
 - Apparecchi utilizzatori a gas per la cottura installati sui banchi di vendita
 - Apparecchi utilizzatori a gas per la cottura con impianto fisso, installati su automezzi per la gastronomia;
 - Apparecchi utilizzatori a gas per la cottura installati nelle cucine e negli stand gastronomici.
 - d. Per ciascun tipo di apparecchi o utilizzatore a gas devono essere rispettate le specifiche prescrizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di impianti a GPL per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione. Ciascun operatore, che intende utilizzare le apparecchiature di cui al precedente punto c) deve munirsi di una dichiarazione, avente durata annuale, redatta e firmata da un tecnico abilitato (professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze), in caso di auto- market e

simili anche il costruttore/allestitore, in cui si attesti la rispondenza dell'impianto utilizzato alle norme tecniche previste in materia ovvero in assenza di norme specifiche, per analogia UNI7129: 2001, UNI7131/1999/EC, UNI 7140:1993, UNI 7432:1975, UNI 9891:1998, ecc.).

- e. La dichiarazione di cui al precedente punto d), in corso di validità, deve essere esibita agli organi di controllo, ogni volta che venga richiesta nel corso degli eventuali sopralluoghi effettuati durante lo svolgimento delle manifestazioni in oggetto. In mancanza, l'attività non potrà essere esercitata.
- f. Gli operatori che utilizzano impianti a GPL dovranno stipulare idonea polizza assicurativa a copertura dei danni che possono essere cagionati durante l'esercizio dell'attività a persone e/o cose.
- g. E' fatto divieto di lasciare incustodite le attrezzature con uso di GPL.
- h. In quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 ove applicabile, ogni mezzo dovrà essere dotato di almeno 2 estintori di incendio portatili di idonea capacità estinguente (> 6Kg-21°89BC), debitamente omologati e periodicamente revisionati in base alla normativa vigente e di soluzione saponata per segnalare eventuali perdite sull'impianto di GPL. L'impiego di detti estintori dovrà essere supportato da previa specifica formazione attraverso la frequenza di un corso per addetti alla prevenzione incendi lotta antincendio e gestione dell'emergenza almeno di rischio BASSO.
- i. Le bombole di GPL utilizzate devono essere riempite tassativamente non oltre l'80% del proprio volume ed esclusivamente da parte di Ditte autorizzate. Un riempimento superiore all'80% effettuato abusivamente presso distributori stradali di GPL può costituire pericolo di scoppio in presenza di variazioni di temperatura dovute anche all'irraggiamento solare.
- j. Gli impianti elettrici fissi o mobili del punto vendita (stand, bancarella o autocarro) e gli allacciamenti sino al punto di fornitura devono soddisfare le indicazioni sotto riportate:
 - I collegamenti e gli impianti, così come richiesto dalla normativa tecnica, dovranno essere protetti contro i contatti elettrici diretti e indiretti, e dotati di dispositivi di sezionamento e di protezione contro le sovracorrenti.
 - L'allacciamento temporaneo realizzato per l'alimentazione degli impianti (dal punto di fornitura al punto vendita) deve essere eseguito seguendo il percorso più breve possibile evitando attraversamenti stradali, zone di transito veicoli e senza costituire intralcio al passaggio delle persone.
 - Il punto vendita dovrà essere ubicato in modo che l'allacciamento e di relativi passaggi consentano la posa dei cavi a terra nelle aree retrostanti le bancarelle, ove non sussiste la possibilità di transito delle persone che frequentano la manifestazione.
 - Gli impianti dei banchi vendita, impianti fissi a bordo di autocarro o semifissi per le bancarelle, dovranno essere realizzati in modo conforme a quanto richiesto dalla norma CEI64-8. L'impianto fisso così come il quadro di distribuzione dello stand, o della bancarella, dovrà essere accompagnato da una dichiarazione di corretta installazione a firma di installatore qualificato.
 - Nel caso in cui l'alimentazione elettrica sia fornita con gruppo elettrogeno, le modalità di installazione del gruppo e di collegamento degli impianti dovranno essere certificate da installatore/tecnico qualificato e riportate su schema. L'inquinamento acustico del generatore deve essere compatibile con i minimi stabiliti dalla vigente normativa in materia, mantenendone la perfetta efficienza; il suddetto generatore deve essere collocato in modo tale da non arrecare disturbo alle altre attività. Per l'impiego di gruppi elettrogeni è vietato tenere in giacenza, quale scorta, depositi di gasolio o benzina con taniche realizzate con materiali che non siano resistenti al fuoco e non soggetti a deflagrazione, se non dopo almeno un'ora di esposizione al fuoco. Le scorte medesime non dovranno essere in quantità superiore a quelle necessarie a garantire l'utilizzo dell'impianto per il ragionevole periodo della giornata.
- k. Tutti gli impianti dovranno essere sottoposti a manutenzione periodica e a controllo annuale da parte di un tecnico o installatore abilitato; l'impianto dovrà essere verificato nella

configurazione tipo, individuata a schema, e l'esito dei controlli dovrà essere riportato su registro.

ART. 11

LIMITAZIONI E DIVIETI ALLA VENDITA DI PRODOTTI PARTICOLARI

1. Sulle aree pubbliche possono essere posti in vendita tutti i tipi di merci, nel rispetto delle relative norme sanitarie e di sicurezza, con le sole eccezioni stabilite dalla legge. Ai sensi dell'art.30, c.5 del D.Lgs.114/98, i divieti di vendita su aree pubbliche riguardano:
 - A. le bevande alcoliche di qualunque gradazione, ad eccezione di quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art.176, comma 1, del regolamento di esecuzione del TULPS e successive variazioni;
 - B. le armi e gli esplosivi;
 - C. gli oggetti preziosi.
2. Per le armi, esplosivi e preziosi, il divieto riguarda anche l'esposizione. La vendita su aree pubbliche di strumenti da punta e da taglio, di cui all'Art. 37 del TULPS, è consentita solo ai soggetti titolari dell'apposita licenza di Pubblica Sicurezza.

CAPO II

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI MERCATO E FIERE

ART. 12

INDIVIDUAZIONE AREE MERCATALI

1. Nel territorio del Comune di Montenero di Bisaccia sono individuate le seguenti aree mercatali:
 - a) Piazza della Libertà e Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto ove si svolge il mercato quindicinale in nelle giornate del secondo ed ultimo sabato di ogni mese, ed il mercato straordinario del giorno 23 dicembre di ogni anno.
 - b) Mercato coperto comunale con svolgimento dal lunedì al sabato dalle ore 07:00 alle ore 14:00.
2. Nell'ambito di ciascun mercato i posteggi possono essere dislocati o modificati con determinazione del Responsabile del Settore Vigilanza nel rispetto dei seguenti criteri:
 - Ordine merceologico;
 - In relazione alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria;
 - Sulla base della diversa superficie dei posteggi;
 - In seguito alla intervenuta variazione sia in aumento che in diminuzione dei partecipanti al mercato ovvero delle richieste di assegnazione dei posteggi;
3. Ulteriori aree mercatali possono essere istituite con deliberazione del Consiglio Comunale, sentite le Associazioni dei consumatori e degli esercenti il commercio maggiormente rappresentative in ambito regionale.

ART. 13

INDIVIDUAZIONE AREE FIERE

1. Nel territorio del comune di Montenero di Bisaccia sono individuate le seguenti fiere da svolgersi in zona San Paolo:
 - a) Fiera di San Giuseppe (18 marzo).
 - b) Fiera di Madonna di Bisaccia (15 maggio).
 - c) Fiera Sant'Antonio (9 giugno).
 - d) Fiera San Paolo (28 giugno).
 - e) Fiera san Zenone (07 luglio).
 - f) Fiera San Matteo (18 settembre).

- g) Fiera San Zenone (22 ottobre).
- h) Fiera Santa Lucia (12 dicembre).

ART. 14
MERCATO ESTIVO SERALE

1. Nel territorio del Comune di Montenero di Bisaccia è individuato il Mercato estivo serale in Via Cristoforo Colombo da effettuare con cadenza giornaliera dal 01 luglio al 31 agosto di ogni anno, dalle ore 19:00 alle ore 24:00.
2. Nell'ambito del mercato estivo, l'orario di svolgimento delle attività nell'ambito della mostra mercato è stabilito nelle seguenti fasce:
 - occupazione posteggio dalle ore 19.00 alle ore 19.30;
 - vendita dalle ore 20.30 alle ore 24.00;
 - sgombero posteggi dalle ore 24.00 alle ore 00.30.
3. Gli operatori entro l'ora di inizio del mercato devono aver compiuto l'attività di posizionamento del proprio banco che dovrà scrupolosamente essere allestito all'interno dello spazio assegnato. Il titolare di posteggio che non sarà presente al mercato entro l'ora fissata per l'inizio del mercato, perderà per quel giorno il diritto al proprio posto.
4. Non è permesso installarsi nello spazio prima di un quarto d'ora dall'inizio del mercato né sgomberare il posteggio prima dell'ora stabilita per la sua conclusione, se non per cause di forza maggiore determinate da avverse condizioni metereologiche ovvero da comprovata necessità.
5. E' posto a carico di ciascun operatore la cura nella pulizia dell'area concessagli dedicando particolare attenzione al profilo igienico-sanitario ed a tal fine, è obbligato a tenere costantemente pulito lo spazio occupato ed al termine delle operazioni di sgombero alla raccolta dei rifiuti provvedendo a chiuderli ermeticamente in sacchetti a perdere per depositarli negli appositi contenitori.
6. La domanda di partecipazione, da presentarsi in regola con il bollo entro il 30 aprile di ogni anno, fatta eccezione per l'anno 2021 in cui si rimanda ad apposita determinazione del Responsabile del Settore, completa dei dati anagrafici del richiedente e dell'espressa dichiarazione di aver preso conoscenza e di accettare integralmente tutte le norme del presente Regolamento.

ART. 15
ISTITUZIONE DI NUOVI MERCATI O FIERE

1. L'istituzione dei nuovi mercati o fiere è disposta dal Consiglio Comunale nel rispetto dei criteri regionali, sentite le rappresentanze locali delle associazioni di categoria, le Organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale ed iscritte al relativo Albo regionale, ed informate al riguardo le locali associazioni dei produttori agricoli.
2. Il Comune può istituire un nuovo mercato o fiera sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione. L'individuazione dell'area è preceduta da una verifica sulla possibilità di adeguare l'area stessa ai requisiti igienico sanitari previsti dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 2002. I meccanismi di programmazione possono essere fondati su indici di qualità e fruibilità del servizio, in grado di promuovere sviluppo e garantire l'equilibrio degli interessi coinvolti. Resta ferma in ogni caso la necessità di salvaguardare e riqualificare le zone di pregio artistico, storico, architettonico, archeologico ed ambientale nonché di assicurare il diritto dei residenti alla vivibilità dell'ambiente urbano oltre che il rispetto dell'ordine pubblico e della salute pubblica.
3. Sono vietati i criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite dei prodotti alimentari e non alimentari e presenza di altri operatori su aree pubbliche. E' fatto salvo quanto

previsto dall'art. 52 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137".

4. Con la delibera istitutiva del nuovo mercato o fiera vengono stabiliti il numero e le superfici dei singoli posteggi, che possono essere differenziati a seconda della tipologia merceologica degli stessi. Determinati posteggi del mercato possono essere vincolati ad una specifica tipologia nell'ambito dei due settori alimentare e non alimentare.
5. I singoli provvedimenti di istituzione dei mercati e fiere potranno contenere particolari norme di regolamento ad ulteriore specificazione della presente disciplina generale.

ART. 16

TRASFERIMENTI E SPERIMENTAZIONI DELLE AREE MERCATALI

1. L'eventuale spostamento definitivo del mercato, o parte di esso, può essere stabilito previa apposita deliberazione di Consiglio Comunale che modifica il presente regolamento, seguendo lo stesso iter procedurale dell'approvazione del predetto regolamento.
2. Il trasferimento temporaneo di tutto o parte del mercato, dovuto a motivi di pubblico interesse, motivi viabilistici o per causa di forza maggiore, potrà essere disposto con provvedimento del Responsabile del servizio comunale competente.
3. In caso di trasferimento temporaneo andrà garantita il più possibile ad ogni operatore la stessa dimensione di banco del posteggio, con le eventuali misure di rilocalizzazione.
4. In tutti i casi di ricollocazione del mercato dovrà essere garantita agli operatori la possibilità di scelta del posto più gradito in base ad una graduatoria sui criteri di seguito indicati:
 - A. dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie (alimentari o non alimentari) o altri tipi di attrezzature di vendita;
 - B. numero di presenze effettiva sul posteggio;
 - C. anzianità di iscrizione al registro delle imprese.

ART. 17

MODIFICHE DEI MERCATI, DEI POSTEGGI E DELLE FIERE

1. Per le modifiche o le variazioni dei posteggi o delle aree di mercato o fiera si applicano le norme previste per l'istituzione di nuovi mercati o fiere.
2. Qualora, per motivi di interesse pubblico, di sicurezza e incolumità delle persone, di esigenze della viabilità cittadina e dell'area di mercato o di adeguamento alle normative sanitarie, si rendano necessarie modifiche o variazioni temporanee che riguardino esclusivamente la superficie dei posteggi, la specializzazione merceologica per area degli stessi, la trasformazione in posteggio riservato a produttori agricoli fino al raggiungimento della percentuale prevista dalle norme vigenti in materia e la ricollocazione di posteggi all'interno della stessa area mercatale, la modifica o variazione verrà disposta con deliberazione di Giunta Comunale, sentite le rappresentanze locali delle associazioni di categoria.
3. Qualora, per motivi contingibili ed urgenti e di pubblico interesse, si rendano necessarie modifiche o variazioni temporanee dei posteggi o delle aree mercatali, le stesse verranno disposte con ordinanza del Sindaco, informate le rappresentanze locali delle associazioni di categoria.
4. La Giunta Comunale, in presenza di esigenze oggettive, con un anticipo di 30 giorni, sentite le rappresentanze locali delle associazioni di categoria, può modificare il giorno di svolgimento del mercato o della fiera locale.
5. Lo spostamento occasionale del giorno di mercato o fiera viene stabilito con ordinanza del Sindaco, sentite le associazioni di categoria, e viene comunicato con congruo anticipo agli operatori tramite pubblicazione sul sito internet del Comune. Con le stesse modalità potranno essere introdotte modifiche occasionali nella durata, localizzazione, numero e dimensioni dei posteggi nelle fiere limitatamente alla singola edizione.

ART. 18

SOPPRESSIONE E RIDIMENSIONAMENTO DI MERCATI, POSTEGGI ISOLATI E FIERE

1. Il Comune, con deliberazione di Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali delle associazioni di categoria può disporre il ridimensionamento o la soppressione di mercati esistenti, posteggi isolati o fiere locali qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
 - a. rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato e/o della domanda dei consumatori;
 - b. mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte di precari, per dodici mesi;
 - c. mancata assegnazione del posteggio dopo due pubblicazioni secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
 - d. relativamente a posteggi resisi disponibili, in presenza di esigenze di viabilità, sicurezza, igiene e sanità o di generale riordino delle aree coinvolte.
2. L'ampliamento o il potenziamento delle medesime è deliberato dal comune con la medesima procedura di cui al comma precedente. Il Servizio attività economiche e produttive comunica alla Regione l'eventuale soppressione delle stesse, riduzione o ampliamento dei posteggi esistenti indicandone il numero e le caratteristiche degli stessi.
3. Lo spostamento, soppressione, aumento o diminuzione dei posteggi, la modifica della loro dislocazione, deve essere comunicata agli interessati con un preavviso non inferiore a 30 giorni, salvo che sussistano ragioni di comprovata urgenza.
4. In caso di soppressione di posteggio ubicato in parti del territorio comunale diverse dalle aree mercatali, l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio, tra quelli disponibili nel territorio comunale, la cui scadenza corrisponderà a quella prevista per il posteggio soppresso.
5. Quando il numero degli operatori presenti ad un mercato o ad una fiera è inferiore alla disponibilità dei posteggi, gli assegnatari occupanti dovranno procedere al compattamento dei banchi secondo le disposizioni impartite dagli operatori di Polizia Locale presenti.

ART. 19

MERCATI IN DEROGA

1. Il Comune, entro il 31 dicembre di ciascun anno, sentite le organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale ed iscritte al relativo Albo regionale, delle imprese di commercio e dei lavoratori dipendenti, predispone un calendario, per l'anno successivo, prevedendo:
 - i mercati in deroga
 - gli eventuali mercati straordinari.
2. Gli operatori dei mercati settimanali che intendono partecipare ai mercati straordinari devono comunicare la propria adesione, almeno 30 giorni prima della data di svolgimento del mercato, al Comune al fine dei necessari adempimenti amministrativi. Qualora nel mercato straordinario il numero dei posteggi sia inferiore a quello settimanale si procederà all'assegnazione mediante sorteggio, le cui modalità vengono definite con apposita disposizione.
3. La mancata partecipazione al mercato straordinario, degli operatori che avevano comunicato l'adesione, viene considerata assenza ai fini della decadenza dalla concessione del posteggio nel mercato settimanale, salvo giustificazione.

CAPO III
DELIMITAZIONE DELLE AREE DI MERCATO E FIERE

ART. 20
SUPERFICIE DEI POSTEGGI

1. I posteggi, tutti o parte di essi, debbono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti vendita. Qualora il titolare del posteggio abbia uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, può richiedere, se disponibile, un altro posteggio più adeguato, a sua scelta, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazione e dei divieti posti a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

ART. 21
DELIMITAZIONE DEI POSTEGGI

1. I posteggi di ciascuna categoria di mercato saranno delimitati con le dimensioni contenute nei limiti di cui ai seguenti aspetti:
- Mercato quindicinale di Piazza della Libertà

N. POSTEGGIO	METRI LINEARI		VIA
	FRONTE	PROFONDITA'	
1	8	4,30	Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto
2	8	4,30	Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto
3	8	4,30	Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto
4	8	4,30	Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto
5	8	4,30	Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto
6	8	4,30	Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto
7	8	4,30	Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto
8	8	4,30	Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto
9	8	4,30	Piazza della Libertà
10	10	4,30	Piazza della Libertà
11	8	4,30	Piazza della Libertà
12	8	4,30	Piazza della Libertà
13	8	4,30	Piazza della Libertà
14	8	4,30	Piazza della Libertà
15	8	4,30	Piazza della Libertà
16	8	4,30	Piazza della Libertà

17	8	4,30	Piazza della Libertà
18	8	4,30	Piazza della Libertà
19	8	4,30	Piazza della Libertà
20	8	4,30	Piazza della Libertà

Come indicato nella planimetria allegato A) che costituisce parte integrante del presente regolamento.

- Mercato serale estivo di Via Cristoforo Colombo

N. POSTEGGIO	METRI LINEARI		VIA
	FRONTE	PROFONDITA'	
1	8	4,30	Via Cristoforo Colombo
2	8	4,30	Via Cristoforo Colombo
3	8	4,30	Via Cristoforo Colombo
4	8	4,30	Via Cristoforo Colombo
5	8	4,30	Via Cristoforo Colombo
6	8	4,30	Via Cristoforo Colombo
7	8	4,30	Via Cristoforo Colombo
8	8	4,30	Via Cristoforo Colombo
9	8	4,30	Via Cristoforo Colombo
10	8	4,30	Via Cristoforo Colombo
11	8	4,30	Via Cristoforo Colombo
12	8	4,30	Via Cristoforo Colombo
13	8	4,30	Via Cristoforo Colombo
14	8	4,30	Via Cristoforo Colombo
15	8	4,30	Via Cristoforo Colombo
16	8	4,30	Via Cristoforo Colombo
17	8	4,30	Via Cristoforo Colombo
18	8	4,30	Via Cristoforo Colombo
19	8	4,30	Via Cristoforo Colombo
20	8	4,30	Via Cristoforo Colombo

Come indicato nella planimetria allegato B) che costituisce parte integrante del presente regolamento.

ART. 22

POSTEGGI RISERVATI AGLI AGRICOLTORI

1. I produttori agricoli dovranno essere in possesso dell'autorizzazione amministrativa rilasciata dal Sindaco del Comune ove sono ubicati i terreni coltivati, con specificazione delle dimensioni, dei riferimenti catastali e delle coltivazioni in atto.
2. Le autorizzazioni ai produttori agricoli vengono rilasciate secondo le modalità previste dalla Legge 59/63 e successive modificazioni ed integrazioni, dando priorità:
 - a. ai giovani coltivatori con età inferiore ai 40 anni ed iscritti all'INPS e alla Camera di commercio competente per territorio;
 - b. anzianità d'iscrizione alla gestione speciale coltivatori diretti dell'INPS;
 - c. pensionati coltivatori diretti che continuano l'attività di produttori agricoli;
 - d. produttori agricoli iscritti solo alla Camera di Commercio.
3. Qualora il produttore agricolo ponga in vendita prodotti non ottenuti direttamente dal proprio fondo, ferme restando le vigenti disposizioni di legge, decade dal diritto di usufruire delle agevolazioni previste dai commi precedenti.

4. E' consentita in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato potrà essere:
 - decennale, con validità estesa all'anno solare;
 - decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180 giorni.
5. Le disposizioni in materia di registrazione delle presenze nelle operazioni di spunta, non si applicano ai produttori agricoli, se hanno subito danni da avversità atmosferiche, siccità, incendi, nonché per assenza o per mancanza di produzione, malattia, gravidanza, servizio militare.

CAPO IV ATTIVITA' SVOLTA SU POSTEGGI

ART. 23 AREE MERCATALI E FIERE

1. L'Autorizzazione su posteggi dati in concessione nei mercati è rilasciata dal Responsabile del Servizio competente, ai sensi dell'art. 24, comma 4, della Legge regionale 27 settembre 1999, n. 33. Ai fini del rilascio dell'Autorizzazione di cui al presente punto, il predetto Responsabile provvede alla pubblicazione dei dati concernenti i posteggi da assegnare in concessione.
Entro il 15 gennaio di ogni anno, di norma, deve essere pubblicato l'elenco dei posteggi liberi e concedibili alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
Entro e non oltre il 30 gennaio di ogni anno gli interessati presentano la domanda per il rilascio dell'Autorizzazione comunale con le precise indicazioni del mercato, della fiera e del posteggio di cui si richiede la concessione.
2. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi su area pubblica si rinvia alle prescrizioni, procedure (con avviso pubblico) e criteri indicati dalla normativa vigente.

ART. 24 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. Il Comune rilascia l'autorizzazione comprensiva di concessione del posteggio, valida per dieci anni, a seguito della pubblicazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, dell'elenco dei posteggi liberi nel territorio comunale sulla base dei dati rilevati dal Comune, e concernenti, per ogni posteggio, la localizzazione, il numero, le dimensioni, le caratteristiche, il settore e l'eventuale tipologia, la cadenza del mercato in cui il posteggio è inserito.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, le modalità di presentazione delle domande sono le seguenti:
 - la domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.28, comma 1, lett. a) del d.lgs. deve essere inviata secondo la modalità telematica prevista dal Comune. La domanda deve essere inviata nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco dei posteggi liberi, avvenuta secondo le modalità previste dalla normativa vigente, e redatta secondo le modalità indicate nella pubblicazione stessa.
 - L'invio della domanda oltre il termine indicato o la redazione di una richiesta priva dei dati essenziali richiesti comporterà l'inammissibilità della domanda. Nel modello saranno indicati quelli che sono considerati dati essenziali.
 - La graduatoria delle domande pervenute per ciascun posteggio deve essere pubblicata entro quindici giorni dalla scadenza del bando. Contro la citata graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro quindici giorni dalla sua pubblicazione. Sull'eventuale istanza di revisione l'ufficio si pronuncia nel termine massimo di 15 giorni dalla scadenza suindicata e, in caso di accoglimento delle istanze di revisione, pubblica la

graduatoria definitiva. Entro sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande è rilasciata l'autorizzazione o il diniego alla stessa.

ART. 25

RIASSEGNAZIONE DI POSTEGGI NEI MERCATI E NELLE FIERE A SEGUITO DI SPOSTAMENTO

1. In caso di spostamento del mercato o fiera, durante la vigenza delle concessioni, le riassegnazioni sono effettuate sulla base della graduatoria di cui al successivo comma 2. Fermo restando quanto disposto dall'art. 16 del presente regolamento, nel caso in cui gli spostamenti dei posteggi o delle aree di mercato o fiera riguardino più del 50% dei posteggi complessivi del mercato o fiera stessi, si procederà a riassegnazione di tutti i posteggi sulla base della graduatoria di anzianità di cui al successivo comma 2. Nel caso in cui gli spostamenti riguardino fino al 50% dei posteggi complessivi, si procederà a riassegnazione solo tra gli operatori coinvolti nella modifica.
2. Ad eccezione dei mercati agricoli di vendita diretta, il criterio per la riassegnazione dei nuovi posteggi deve basarsi sull'anzianità di presenza dell'operatore in quel mercato intesa come anzianità di partecipazione al mercato escluso il periodo di precariato, o sulla base delle presenze effettive in quella fiera. Nel determinare l'anzianità di partecipazione al mercato si considerano i subingressi sino a risalire al titolare originario del posteggio. In caso di parità di presenze deve essere valutata la maggiore anzianità di esercizio effettivo dell'impresa di commercio su aree pubbliche, comprovata dalla data di inizio di tale attività, così come risultante dal Registro delle Imprese riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole. Sulla scorta dei criteri sopra enunciati verrà redatta la graduatoria distinta per settore merceologico o per tipologia ove prevista.
3. E' onere dell'operatore provare l'anzianità di cui è titolare tramite la produzione di idonea documentazione attestante l'esistenza di un'anzianità diversa da quella agli atti dell'amministrazione. Sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, potrà essere fissata una data dalla quale decorrerà la valutazione dell'anzianità di cui sopra.

ART. 26

CRITERI DI ASSEGNAZIONE AD INTERVENUTA PRIMA SCADENZA DELLE CONCESSIONI

1. Il Comune, verificati i requisiti soggettivi previsti dall'art. 71 del d.lgs. 59/2010, al primo rinnovo assegna i posteggi secondo la specifica graduatoria, relativa a ciascun posteggio, redatta in base ai seguenti punteggi e fino ad un massimo di cento punti:
 - A. maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche per un punteggio assegnabile di 30 punti. La professionalità valutabile è riferita all'anzianità di esercizio effettivo dell'impresa di commercio su aree pubbliche, comprovata dalla data di inizio di tale attività così come risultante dal Registro delle Imprese riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione. La professionalità valutabile è cumulata solo con quella dell'ultimo titolare che abbia effettivamente esercitato, sia proprietario che affittuario, al quale il richiedente sia eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo. Anche in caso di partecipazione di affittuari dell'impresa di commercio alla procedura ad evidenza pubblica di selezione relativa al singolo posteggio dove quell'impresa viene esercitata, il proprietario è titolato a cumulare la propria professionalità con quella dell'ultimo affittuario dell'impresa;

- B. impegno a vendere prodotti di qualità come prodotti biologici e/o a km zero e/o prodotti tipici locali e/o del Made in Italy per un punteggio assegnabile di 20 punti;
 - C. impegno a fornire ulteriori servizi, come pagamento elettronico mediante bancomat o carte di credito per un punteggio assegnabile di 10 punti;
 - D. consegna della spesa a domicilio e/o vendita on-line per un punteggio assegnabile di 5 punti;
 - E. impegno ad effettuare apposita turnazione con altro operatore assegnatario al fine di condividere un unico posteggio per un punteggio assegnabile di 5 punti;
 - F. impegno a impiegare veicoli a basso impatto ambientale (almeno di categoria Euro 4) per un punteggio assegnabile di 15 punti;
 - G. impegno a ridurre gli imballaggi e ad utilizzare esclusivamente borse per la clientela in materiali biodegradabili per un punteggio assegnabile di 20 punti.
2. Nel caso di parità di punteggio ottenuto secondo i criteri di cui al precedente comma 1, trova applicazione il criterio dell'anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche, quale maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche. La professionalità valutabile è riferita all'anzianità di esercizio effettivo dell'impresa di commercio su aree pubbliche, comprovata dalla data di inizio di tale attività così come risultante dal Registro delle Imprese riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione.;
 3. Con riferimento ai criteri di priorità di cui al precedente comma 1 lettera a) gli impegni relativi devono essere ottemperati entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione e relativa concessione e devono essere rispettati anche dagli eventuali successivi aventi causa, pena la decadenza dei titoli rilasciati;

ART. 27

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI DI NUOVA ISTITUZIONE O RESISI LIBERI

4. Il Comune, verificati i requisiti soggettivi previsti dall'art. 71 del d.lgs. 59/2010, assegna i posteggi secondo l'unica graduatoria redatta in base ai punteggi attribuiti in base ai criteri di cui al precedente art. 26.

ART. 28

DELEGA ALL'ESERCIZIO

1. Ai sensi dell'art. 28, comma 2, della legge regionale 27 settembre 1999, n°33, in caso di assenza del titolare dell'autorizzazione l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sia su posteggio sia in forma itinerante è consentito, su delega scritta, esclusivamente a chi sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. N°114/98-71 e ss. D.Lgs. 59/2010.
Solo in caso di sostituzione momentanea può essere delegato anche un soggetto privo di requisiti, purché socio, familiare coadiuvante o dipendente.

ART. 29

SUBINGRESSO

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra purché sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 114/1998 e all'articolo 71 del D.Lgs. n.59/2010.
2. Il trasferimento d'azienda per atto tra vivi viene documentato da atto pubblico di cessione o da preliminare di vendita registrato.
3. Nel caso di operatori per concessione la reintestazione è effettuata dal Comune sede del posteggio previa comunicazione del reintestataro e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività commerciale.

4. Nel caso di operatori itineranti l'autorizzazione è retestata dal Comune di residenza del subentrante.
5. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal cedente.
6. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 114/1998 e all'articolo 71 del D.Lgs. n.59/2010 deve comunicare l'avvenuto subingresso entro sei mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga sino a sei mesi in caso di comprovata necessità.
7. Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività fino alla regolarizzazione prescritta dai commi precedenti.

ART. 30

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI PARTICOLARI - OBBLIGHI DEGLI OPERATORI

1. Gli operatori che occupano posteggi sul territorio comunale hanno l'obbligo di osservare le disposizioni di legge, i regolamenti e i provvedimenti del Comune; di attenersi, nell'esercizio dell'attività, alle istruzioni impartite dagli organi di vigilanza ed alle limitazioni e precisazioni indicate nell'autorizzazione.
2. Ogni singolo operatore, nel rispetto degli orari stabiliti dal presente regolamento, provvederà all'occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi di altri colleghi, lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra ogni banco.
3. Al fine di garantire una sicura circolazione pedonale, è vietata all'interno dell'area mercatale la presenza e la circolazione di autoveicoli, motocicli e velocipedi, fatti salvi i casi di emergenza o quelli espressamente autorizzati dal comune;
4. Gli operatori dovranno comunque attenersi alle seguenti norme e divieti:
 - devono tenere spenti i motori dei veicoli salvo nei momenti di accesso ed uscita dall'area di mercato;
 - devono tenere i banchi di vendita in buona e decorosa efficienza, i corridoi tra banco e banco non possono essere occupati da sacchi, contenitori e altro;
 - devono inoltre curare esteticamente l'esposizione della merce, che dovrà restare comunque entro l'area assegnata e non ostacolare la viabilità;
 - devono collocare le tende di protezione al banco di vendita ad una altezza dal suolo non inferiore a mt. 2,20;
 - devono, alla fine del mercato, lasciare il posteggio assegnato pulito e libero da ogni ingombro;
 - non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella loro assegnata in concessione;
 - non possono occupare spazi aerei, con sporgenze o merci appese, al di fuori della proiezione in verticale della superficie assegnata in concessione;
 - non possono danneggiare o intralciare l'esercizio di vendita attiguo, i passaggi destinati al pubblico, il suolo pubblico, le piante, le prese d'acqua ed elettriche;
 - è vietato l'uso di apparecchi sonori. La sollecitazione all'acquisto delle merci deve essere contenuta nei limiti della tollerabilità, evitando insistenze eccessive nell'offerta della merce ai consumatori;
 - esclusivamente agli operatori del settore, è consentito l'uso di apparecchi atti a riprodurre musica, a condizione che il volume sia mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi vigenti. In tutti gli altri casi, l'uso di mezzi sonori è vietato;
 - sono tenuti ad occupare il posteggio assegnato per l'intera durata del mercato, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità per il quale è richiesto l'allontanamento dal mercato. In ogni caso contrario saranno considerati assenti a tutti gli effetti;

- è proibito danneggiare, deteriorare, manomettere e di insudiciare o imbrattare impianti di mercato, il suolo pubblico ed il patrimonio arboreo e gli arredi urbani;
 - è assolutamente vietato accendere fuochi nell'area di mercato, infiggere pali o picchetti nel suolo;
 - è vietato lavare i veicoli nell'area di mercato;
 - è vietato l'uso di generatori elettrici senza apposita autorizzazione da parte del Servizio Comunale competente;
5. Gli operatori nello svolgimento della loro attività devono attenersi alle disposizioni contenute nel vigente regolamento comunale per il servizio di igiene urbana ed ambientale ed a tutte le disposizioni comunali che disciplinano la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti con particolare riferimento a quelle in materia di separazione, raccolta e riciclo dei rifiuti. E' comunque fatto divieto di abbandonare rifiuti sulla sede stradale;
 6. Le violazioni alle disposizioni dinanzi menzionate comporteranno l'applicazione delle specifiche sanzioni di legge e di regolamento in materia di smaltimento dei rifiuti e qualora previsto la segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

ART. 31 DURATA DELLE CONCESSIONI

1. La durata delle concessioni dei posteggi è pari a 10 (dieci) anni.
2. La durata è fissata dal Comune in fase di avvio della relativa selezione, di norma in maniera uniforme, tenendo conto delle esigenze medie di investimento collegate alle caratteristiche dell'insieme dei posteggi interessati. Il Comune tenuto conto dell'eventuale tipizzazione dei mercati individuati dalla regione, possono stabilire in sede di avvio della selezione una durata minore, comunque non inferiore a 7 (sette) anni, per le concessioni dei posteggi a carattere turistico, ivi compresi i posteggi isolati.
3. In caso di subingresso, la concessione rilasciata al subentrante dura fino alla scadenza prevista per la concessione del cedente.

ART. 32 REVOCA DELLA CONCESSIONE PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse. In tal caso l'interessato ha diritto ad ottenere, contestualmente alla revoca, la concessione di un altro posteggio nel territorio comunale fino alla scadenza del termine già previsto dalla concessione revocata.
2. Avuto riguardo alle condizioni oggettive il nuovo posteggio concesso in sostituzione di quello revocato, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato in conformità alle scelte dell'operatore, scegliendo comunque tra le aree messe a disposizione dal Comune.
3. Qualora non sia possibile concedere contestualmente alla revoca un altro posteggio, nell'attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, l'operatore ha facoltà di continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio già assegnato e la revoca, salvo casi di forza maggiore dovuti alla sopravvenuta indisponibilità dell'area, sarà efficace ed operativa dalla data di concessione del nuovo posteggio. Sempre per motivi di pubblico interesse o di causa di forza maggiore la concessione del posteggio può essere sospesa per una durata predeterminata da indicare espressamente nel provvedimento. In tal caso l'interessato ha diritto ad ottenere, contestualmente alla sospensione, la concessione temporanea di durata pari a quella della sospensione di un altro posteggio di pari superficie da localizzarsi su aree messe a disposizione dall'amministrazione.
4. Ai fini della assegnazione dei posteggi a seguito di revoca o sospensione, sentite le organizzazioni di categoria e dei consumatori, il Comune approverà i criteri generali per la formazione di una graduatoria dei posteggi da assegnare. Nell'ambito della formazione di detti criteri ed in sede di assegnazione dei posteggi occorrerà individuare le aree più funzionali alla vendita di particolari prodotti merceologici dal punto di vista igienico-sanitario da riservare ai suddetti venditori.

ART. 33
DECADENZA DALLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO

1. La concessione di posteggio decade per mancato utilizzo dello stesso per un periodo di tempo complessivamente superiore, nell'anno solare, a sei mesi.
2. Nel periodo di assenza non vengono contate le giornate di assenza giustificate. Costituisce assenza ingiustificata il mancato utilizzo del posteggio per effetto del provvedimento di sospensione emesso a seguito di mancato pagamento degli importi dovuti, anche per una singola fattispecie di tributi o canoni, ovvero tariffe, dovuti per il posteggio assegnato, per cui decorso il periodo di cui al precedente primo comma, senza che sia adottato provvedimento di revoca della sospensione, la concessione del posteggio decade.
3. La decadenza è, in ogni caso, pronunciata dal Responsabile del servizio Comunale competente, previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento e concessione di un termine, non superiore a 30 giorni salvo cause di forza maggiore, per presentare le eventuali giustificazioni di assenza non ancora presentate.

ART. 34
PAGAMENTO DEL CANONE UNICO E DELLA TARI

1. Gli importi sono riscossi dal Comune così come previsto dagli specifici regolamenti comunali vigenti. In ogni caso, l'operatore è tenuto al pagamento degli importi secondo le modalità stabilite dai regolamenti comunali vigenti in materia, ai quali si rinvia.

ART. 35
DISCIPLINA DELLE ASSENZE E DELLE SOSPENSIONI DELLE ATTIVITA'

1. L'assenza per malattia potrà essere giustificata, per non oltre due anni nell'ambito di tre anni solari consecutivi, purché regolarmente certificata entro 30 giorni dal verificarsi dell'assenza stessa. Nel caso di società la sospensione dell'attività è consentita a fronte di documentata malattia del rappresentante legale o del socio designato a partecipare normalmente al mercato.
2. Per i titolari di autorizzazione al commercio itinerante le motivazioni della proroga per l'inizio dell'attività o della sospensione ultrannuale devono essere debitamente documentate e riferirsi unicamente a fatti che non dipendono dalla volontà dell'interessato.
3. Le domande di proroga devono essere presentate almeno quindici giorni prima della scadenza del termine.

ART. 36
REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE DEI TITOLARI NEI MERCATI E NEI POSTEGGI ISOLATI

1. L'operatore assegnatario, o un suo collaboratore, dipendente o associato in partecipazione, deve essere presente al mercato e nel posteggio assegnato entro l'orario stabilito, ai sensi del presente Regolamento.

2. L'operatore assegnatario, che non sia presente nel posteggio all'orario stabilito per l'apertura, è considerato assente ai fini della decadenza dalla concessione del posteggio, fatta salva giustificazione.
3. Le presenze maturate dal singolo operatore saranno comunicate dagli Agenti della Polizia Locale al competente Ufficio. Gli elenchi di tali presenze saranno aggiornati mensilmente a cura di quest'ultimo ufficio che provvederà altresì alla loro pubblicazione annuale.

ART. 37

ASSEGNAZIONE GIORNALIERA DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE LIBERI.

1. I posteggi che risultassero temporaneamente liberi per mancata presentazione del titolare al momento dell'apertura delle attività di vendita, oppure vacanti privi di assegnazione, saranno provvisoriamente assegnati, ai sensi del punto 6 dell'Intesa Conferenza Unificata del 05/07/2012, per la sola giornata da parte della Polizia Locale agli spuntisti, secondo il criterio del maggior numero di presenze al mercato di riferimento, intendendo tali le volte che il soggetto ha partecipato alle spunte, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio temporaneamente non occupato. Il numero delle presenze maturato è comprovato dalla documentazione acquisita presso il Comune.

ART. 38

ISCRIZIONE ALLA LISTA DI SPUNTA

1. Possono partecipare all'assegnazione giornaliera temporanea i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche, purché valide per l'ambito del territorio comunale, quale che sia la loro residenza, sede o nazionalità. La domanda di partecipazione alla spunta secondo le modalità di cui al punto precedente deve essere indirizzata all'Ufficio competente del Comune. La domanda redatta secondo il fac-simile allegato deve indicare:
 - le generalità o la ragione sociale del richiedente;
 - l'indirizzo o la sede sociale;
 - il codice fiscale e la partita IVA;
 - il settore merceologico e la tipologia merceologica;
 - gli estremi o copia dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche posseduta;
 - attestazione di regolarità contributiva;
 - l'individuazione del mercato per il quale si intende partecipare.
2. La domanda deve pervenire al Comune dal 1 Settembre al 31 dicembre di ogni anno e deve riferirsi all'anno solare successivo. L'operatore interessato al rinnovo (già iscritto all'elenco di spunta) deve riconfermare la partecipazione entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo, pena la perdita del punteggio di anzianità. Il rinnovo avviene con le stesse modalità indicate per la presentazione della domanda di iscrizione nella lista.
3. Ai fini dell'assegnazione transitoria dei posteggi resta ferma l'applicazione del criterio del maggior numero di presenze, per tali intendendo le volte che il soggetto ha partecipato alle spunte, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio temporaneamente occupato. Il numero è comprovato dalla documentazione acquisita presso il Comune.

ART. 39

SCAMBIO DI POSTEGGI TRA OPERATORI

1. I titolari di posteggio nei mercati non possono scambiarsi reciprocamente i posteggi senza la preventiva autorizzazione del Comune. A tale scopo è necessario presentare un'unica richiesta sottoscritta da tutti gli operatori interessati, indicante i motivi della richiesta e contenente la

disponibilità alla rinuncia, in caso di accettazione, alla concessione attualmente detenuta. Lo scambio di titolare non modifica la durata delle concessioni dei singoli posteggi.

ART. 40 RAPPORTI DI MERCATO

1. Gli agenti della Polizia Locale, che potranno avvalersi anche del personale di riscossione dei tributi comunali e/o addetti al mercato, compilano, per ogni giorno di mercato, un rapporto da cui risultano:
 - gli operatori assenti;
 - le assegnazioni temporanee giornaliere effettuate;
 - gli operatori non titolari di posteggio presenti all'assegnazione temporanea giornaliera indicando se hanno potuto operare o meno;
 - le eventuali infrazioni rilevate e di provvedimenti presi;
 - eventuali motivi di ordine generale che possano giustificare le assenze (situazioni atmosferiche avverse, blocchi e/o interruzioni della rete viabilistica, ecc);
 - qualunque annotazione ritenuta opportuna con riferimento alla conduzione del posteggio e dalle violazioni di legge e di regolamento.
2. La Polizia Locale medesima provvederà a tenere aggiornate e a disposizione delle liste degli operatori assegnatari di posteggio temporaneo giornaliero da cui risultino, per ogni operatore, il numero di presenze e quelle di presenza effettiva, definite secondo le vigenti norme regionali. Le liste vanno tenute aggiornate sistematicamente.

ART. 41 SVOLGIMENTO DI MERCATI STRAORDINARI

1. Per mercato straordinario si intende l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario, con gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria.
2. L'istituzione di mercati straordinari può avvenire esclusivamente nelle stesse vie e piazze dei mercati ordinari ed occupando al massimo la stessa superficie.
3. L'effettuazione dei mercati straordinari è deliberata dalla Giunta Comunale, su iniziativa del Sindaco o dell'Assessore alle Attività Produttive, ovvero su richiesta degli operatori di mercato e/o delle organizzazioni di categoria anche per l'eventuale recupero del giorno di mercato in caso di festività o per altra causa di forza maggiore.

ART. 42 POSTEGGI DI BREVE DURATA IN AREE DIVERSE DA QUELLE MERCATALI

1. In occasione di manifestazioni avente carattere non ricorrente nell'anno, sagre, riunioni straordinarie di persone, eventi musicali e/o sportivi di notevole richiamo programmate in determinati luoghi e normalmente caratterizzate da precisa specializzazione merceologica, il SUAP può concedere autorizzazioni temporanee di breve durata per l'esercizio su aree pubbliche.
2. I parametri distintivi relativi a tali posteggi di cui al precedente punto quali:
 - a. la localizzazione;
 - b. l'ampiezza complessiva;
 - c. il periodo e l'orario di possibile occupazione;
 - d. la tipologia merceologica in base all'evento;verranno individuati con atto di indirizzo della Giunta comunale, previo parere da parte dell'Ufficio Urbanistico comunale e della Polizia Locale.
3. Le autorizzazioni di cui al comma precedente sono valide solo per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate ad imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del d.lgs. n. 59/2010.

4. In tali contesti potrà essere concessa dal Comune una percentuale dell'area pubblica disponibile, secondo il piano di sicurezza redatto per la manifestazione, ai portatori di interessi.
5. I portatori di interessi possono esporre, per il libero scambio e la vendita estemporanea, prodotti dell'ingegno e della creatività realizzati in serie limitate. I portatori di interessi dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo il modello che potrà essere messo a disposizione dal competente ufficio comunale, con la quale si dichiara che l'attività svolta è priva di connotazione imprenditoriale. Il Comune si riserva la facoltà di non accettare richieste per l'esposizione di merci che, per stato di conservazione e genere, siano ritenute non idonee a valorizzare qualitativamente il mercato stesso.
6. Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre i 20 giorni antecedenti alla manifestazione. I partecipanti dovranno indicare i seguenti elementi:
 - a) dati anagrafici e codice fiscale;
 - b) gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 - c) il tipo di beni messi in esposizione, vendita o scambio;
 - d) una dichiarazione sottoscritta dal partecipante nella quale venga indicato che non è imprenditore e che i suddetti beni sono di sua esclusiva proprietà.
7. Nel caso di pluralità di domande le istanze verranno accolte seguendo l'ordine di presentazione al protocollo dell'ente.
8. Ciascun partecipante è tenuto al versamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico.

ART. 43

INDIVIDUAZIONE DI POSTEGGI NON RICOMPRESI IN AREE MERCATALI

1. Nel territorio del Comune di Montenero di Bisaccia sono individuati i seguenti posteggi non ricompresi in aree mercatali, come da planimetria allegato C)
 - Centro abitato, n. 10 posteggi concedibili e segnatamente:
 - N. 1 posto in Via Frentana di mt 5x2, situato in zona antistante la scalinata di collegamento di Via Frentana con Piazza della Libertà, per settore alimentare.
 - N. 1 posto in Piazza Cav. di Vittorio Veneto di mt 5x2, situato nell'ultimo stallo di sosta dell'area parcheggio, per settore alimentare.
 - N. 2 posti in Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto di mt 5x2, situati nell'area pedonale adiacente la "vecchia villa comunale", per settore alimentare, fruibili dalle ore 8:30 ad eccezione del secondo ed ultimo sabato di ogni mese e nei giorni in cui si svolge il mercato straordinario.
 - N. 4 posti in Piazza San Paolo di mt 5x2, situati nell'area antistante la Chiesa, per settore alimentare e/o non alimentare;
 - N. 1 posto in Via Filippo Massangioli di mt 5x2, situato antistante la scalinata di collegamento tra Via Valentina (presso Scuola Media), per settore alimentare;
 - N. 1 posto crocevia Via Carabba - Viale dei Borghi di mt 5x2, per il settore alimentare.
 - Zona Costa Verde, n. 6 posteggi concedibili e segnatamente:
 - N. 1 posto in Piazzale della Guardia Costiera di mt 5x2, per settore alimentare.
 - N. 1 posto in Viale Andrea Doria di mt 5x2, situato in corrispondenza del bar "COFFE GARAGE", per settore alimentare.
 - N. 1 posto in Via Cristoforo Colombo di mt 5x2, situato nell'area di sosta antistante l'ingresso al porto turistico "Marina Sveva", per settore alimentare e/o non alimentare.
 - N. 1 posto in Via Cristoforo Colombo di mt 5x2, situato in corrispondenza del residence "SCIROCCO", per settore alimentare.
 - N. 2 posti in Viale dei Donatori di Sangue di mt 5x2, situato nei pressi della rotatoria, per settore alimentare e/o non alimentare.

2. L'assegnazione dei posteggi di cui al comma precedente avviene mediante bando comunale nel rispetto delle norme commerciali ed urbanistiche.

ART. 44

DETERMINAZIONE DEGLI ORARI NEI MERCATI E FIERE

1. Ai sensi dell'art. 28, comma 12, del decreto legislativo n.114 del 1998, l'orario di vendita nei mercati, nelle fiere, feste, sagre e nei posteggi isolati è determinato dal Sindaco sulla base degli indirizzi regionali di cui alla Legge n. 33/99, realizzando ogni opportuno coordinamento con gli orari delle attività commerciali in sede fissa.
2. L'orario di vendita è, in ogni caso, lo stesso per tutti gli operatori del mercato, a prescindere dalle merceologie trattate.
3. L'allestimento delle attrezzature di vendita relative ai posteggi, può iniziare 60 minuti prima dell'orario di inizio stabilito per la vendita.
4. Le attrezzature di vendita devono essere rimosse entro 60 minuti dopo l'orario fissato per la cessazione della vendita, ed il posteggio deve essere lasciato libero da ingombri e dai rifiuti prodotti.
5. Al termine dell'occupazione e montaggio del posteggio è permesso l'accesso all'area mercatale solo ai mezzi degli spuntisti e di soccorso. È comunque vietato per motivi di viabilità e sicurezza lasciare il posteggio prima dell'orario stabilito per la fine delle operazioni di vendita, salvo eccezionali casi di emergenza, che debbono essere autorizzati dall'Agente di P.L. di servizio per comprovati motivi personali e/o particolari condizioni atmosferiche. E' altresì vietato per motivi di viabilità e sicurezza concludere le operazioni di smontaggio dei banchi e di liberazione dei posteggi oltre le ore 14.30.
6. Il mancato rispetto delle prescrizioni del presente articolo, compreso l'abbandono del posteggio prima dell'orario stabilito e lo smontaggio dei banchi oltre le ore 14.30, comporterà, oltre alla applicazione delle sanzioni amministrative di legge anche l'addebito degli oneri sostenuti dalla amministrazione comunale.
7. Al fine di garantire la sicurezza degli operatori durante le operazioni di smontaggio è fatto divieto di accesso all'area mercatale ai mezzi di pulizia prima delle ore 14.00.

ART. 45

MODALITA' DI ACCESSO DEGLI OPERATORI E SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

1. I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati negli spazi appositamente indicati nelle planimetrie.
2. E' inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato.
3. In ogni caso deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto intervento (ambulanze, Vigili del Fuoco, P.S.), rispettando, lungo i percorsi pedonali, le distanze minime tra banco e banco, o tra banco e opposto marciapiede o facciate degli edifici, di metri 3,50.

ART. 46

CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE

1. Durante l'intero orario di mercato (accesso, vendita e sgombero) è vietata la circolazione dei veicoli, nelle aree destinate al mercato, con contestuale divieto di sosta e rimozione veicolare.
2. L'area è accessibile esclusivamente ai mezzi autorizzati, ai mezzi di emergenza e di pronto soccorso, ai veicoli delle forze dell'ordine e ai soli pedoni che usufruiscono degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.
3. I veicoli per il trasporto della merce e di altro materiale in uso agli operatori titolari del posteggio possono sostare sull'area di mercato all'interno delle dimensioni del posteggio in concessione, a

condizione che non oscurino le vetrine e gli ingressi delle attività in sede fissa o delle abitazioni e non limitino la visibilità dei banchi adiacenti. Nel caso in cui ciò non fosse possibile i veicoli dovranno essere posteggiati nei parcheggi a disposizione.

4. Ogni altro veicolo verrà rimosso a cura della Polizia Municipale ai sensi del Codice della Strada e le relative spese saranno poste a carico del proprietario del mezzo.

CAPO V

COMMERCIO ITINERANTE

ART. 47

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'avvio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività da inviare al primo Comune in cui l'operatore intende esercitare l'attività.
2. La SCIA va inviata con le modalità telematiche previste dal Comune.
3. La SCIA per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, di cura, di intrattenimento o svago. L'operatore dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento.

ART. 48

SUBINGRESSO NELL'AUTORIZZAZIONE DI COMMERCIO ITINERANTE

1. Il subingresso da parte di un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del decreto legislativo n. 59/2010, è subordinato a preventiva Segnalazione Certificata di Inizio Attività. La SCIA va presentata al primo comune in cui il subentrante intende esercitare l'attività.
2. Il subentrante acquisisce i titoli di priorità posseduti dal precedente titolare, ad eccezione dell'anzianità di iscrizione al REA.
3. Il titolare di più attività può trasferirne separatamente una o più e il trasferimento può essere effettuato solo insieme al relativo complesso di beni.
4. Il subentrante dovrà presentare SCIA, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di acquisizione del titolo per atto tra vivi, ed entro sei mesi dalla morte del titolare per *mortis causa*. Il subentrante potrà iniziare l'attività solo dopo aver presentato l'istanza di subingresso e da tale data decorrerà la rilevazione delle presenze.
5. Il subentrante *mortis causa*, non in possesso dei requisiti professionali per l'attività di vendita dei prodotti del settore alimentare, può continuare l'attività del dante causa sempre che dimostri di aver avviato le procedure per l'acquisizione del requisito. Qualora non ottenga il requisito entro un anno dalla data di morte del titolare, decade dal diritto al subingresso.

ART. 49

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto sull'area pubblica ad eccezione delle zone interdette dalle norme regionali e da quelle vietate dal presente regolamento per motivi di viabilità.

2. L'operatore autorizzato all'esercizio del commercio in forma itinerante non può collocare o mettere in mostra per la vendita le merci a terra e non può collocarle su banchi o altre attrezzature di vendita posizionati a terra.
3. L'esercizio del commercio itinerante a mezzo di veicolo appositamente attrezzato è consentito a condizione che la sosta dello stesso sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione veicolare, pedonale. E' vietata l'esposizione della merce all'esterno del veicolo.
4. E' fatto divieto di esercitare il commercio itinerante nelle aree di mercato o di fiera e in quelle adiacenti nei giorni e negli orari di svolgimento degli stessi, intendendosi per adiacenti le aree disposte ad una distanza inferiore a metri 100 dal perimetro esterno dell'area di mercato o fiera.
5. L'operatore può esercitare l'attività sostando per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto. Al termine delle operazioni di vendita dovrà spostarsi di almeno 250 metri, con divieto di tornare nella medesima area nell'arco della stessa giornata.
6. Non è consentita la sosta:
 - nelle vicinanze di servoscala o piani inclinati dedicati alle persone diversamente abili, in modo tale da creare impedimento;
 - davanti agli ingressi e alle vetrine, durante il loro orario di apertura, degli esercizi di commercio in area privata, dei pubblici esercizi e delle attività economiche in genere;
 - davanti alle attività ricettive, alle banche e agli sportelli automatici degli istituti di credito, agli uffici pubblici, alle fermate dei servizi di trasporto;
 - sui sagrati delle chiese;
 - a una distanza inferiore a metri 250 dagli ingressi di ospedali, case di cura, pronto soccorso ed edifici dedicati alle forze militari e di pubblica sicurezza.
7. L'operatore deve esibire il titolo autorizzatorio in originale o la copia della SCIA corredata dell'attestazione di avvenuta presentazione, su richiesta degli organi di vigilanza.
8. Agli imprenditori agricoli, iscritti come tali al registro imprese, è consentita la vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante previa comunicazione al Comune ove ha sede l'azienda di produzione, con le modalità previste dall'art. 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

ART. 50

SOSTA DEGLI OPERATORI ITINERANTI

1. La sosta dei veicoli degli operatori itineranti deve avvenire nel totale rispetto delle norme del Codice della Strada, delle norme contenute in regolamenti ed ordinanze sindacali in materia di circolazione stradale e di sosta, del piano urbano del traffico o della viabilità, nonché delle eventuali disposizioni relative alla circolazione e dalla sosta emanate dalla Provincia o dallo Stato in relazione alle aree di circolazione di loro competenza. La sosta, oltre ad avvenire su aree non assoggettate a divieto, deve avvenire in modo da non arrecare intralcio alla circolazione, da non togliere visibilità ad incroci, passaggi pedonali, da non ostruire passi carrai, non danneggiare i marciapiedi e non ostruire gli accessi alle proprietà private e pubbliche e non superare le delimitazioni degli stalli di sosta.
2. La sosta deve essere di regola limitata al tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività di vendita. Per sosta limitata si intende non superiore a 120 (centoventi) minuti.
3. E' fatto comunque divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi espositivi appoggiati a terra, nonché di scaricare sul suolo pubblico liquami, rifiuti, imballaggi o altro. E' fatto divieto di depositare rifiuti sulla sede stradale.
4. I rifiuti debbono essere raccolti in appositi contenitori e portati via, dall'operatore itinerante, al momento dello spostamento del veicolo secondo le prescrizioni comunali, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia di separazione, raccolta e riciclo dei rifiuti nonché di ordinanze comunali appositamente emanate e di indirizzi operativi e direttive impartite dal comune o da società partecipata/incaricata dal comune deputata alla gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti.

5. La violazione al divieto di abbandono dei rifiuti e dei contenitori di raccolta sulla sede stradale o in qualsivoglia area del territorio comunale oltre che comportare l'applicazione delle specifiche sanzioni di legge e di regolamento in materia di smaltimento dei rifiuti comporterà la segnalazione all'autorità giudiziaria ed al comune che ha rilasciato il titolo autorizzativo per i provvedimenti di competenza.

TITOLO VI

FESTE PAESANE, SAGRE

ART. 51

AUTORIZZAZIONE PER OPERARE NELLE FESTE E SAGRE

1. Possono partecipare alle feste paesane, sagre e fiere gli operatori in possesso di concessione di posteggio e gli operatori non in possesso della suddetta concessione; questi ultimi devono in ogni caso:
 - essere in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche;
 - presentare richiesta al Comune sede di posteggio almeno 60 giorni prima della manifestazione.
2. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure essere inviate direttamente al Comune con PEC o consegnate a mano all'ufficio protocollo del Comune. Al fine della verifica del rispetto del sopraccitato termine, farà fede la data di spedizione della raccomandata A/R, della PEC o il protocollo del Comune se consegnata a mano.
3. Gli operatori che hanno presentato domanda fuori termine o che non hanno presentato domanda saranno ammessi a partecipare alla fiera dopo l'esaurimento della graduatoria degli operatori che hanno presentato regolare domanda nei termini.
4. La priorità nella graduatoria di ammissione alla festa, sagra e fiera per i non titolari di posteggio è in ogni caso data dal maggior numero di presenze effettive e dalle tipologie trattate, privilegiando le produzioni dell'artigianato locale e dell'agroalimentare.
5. La richiesta di partecipazione all'evento che si svolge nel territorio comunale deve essere effettuata in bollo e dovrà contenere i seguenti elementi minimi:
 - i dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
 - codice fiscale/partita IVA;
 - estremi dell'autorizzazione posseduta: numero, data, Comune che l'ha rilasciata, settore/i merceologico/i;
 - numero e localizzazione del posteggio richiesto;
 - presenze effettive nella fiera alla quale si chiede di partecipare;
 - data di iscrizione al registro imprese.
6. La concessione dell'area di posteggio nelle fiere ha una durata limitata al giorno di svolgimento delle stesse.
7. Le domande sono assegnate, per l'istruttoria, al competente Ufficio comunale che si avvarrà dell'Ufficio di Polizia Locale per le verifiche di competenza.
8. Per le domande giudicate irregolari od incomplete, il Responsabile del competente Ufficio comunale richiederà la regolarizzazione entro il termine di dieci giorni dall'arrivo in Comune. Se non

regolarizzate entro il termine indicato, non saranno valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.

9. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, approvata dal Responsabile del competente ufficio comunale sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune almeno venti giorni prima dello svolgimento dell'evento. Ad ogni partecipante sarà comunicato formalmente il numero di graduatoria, con la notizia di ammissione o meno alla fiera in relazione al punteggio attribuito ed ai posteggi disponibili, unitamente alle modalità di partecipazione: orari, modalità di pagamento del plateatico e relativo importo, numero ed ubicazione del posteggio, orario di esercizio compreso il tempo necessario al montaggio e smontaggio delle attrezzature, giorni di svolgimento dell'evento.

ART. 52

ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NON UTILIZZATI

1. I posteggi non occupati si intendono assegnati giornalmente secondo l'ordine delle graduatorie di spunta per la merceologia, in relazione a quella prestabilita per il posteggio di cui trattasi; in seconda istanza, qualora risultasse ancora disponibilità dei posteggi, si procederà indipendentemente dalla merceologia posseduta.
2. Qualora l'operatore assegnatario giornaliero rifiuti l'assegnazione o non occupi il posteggio assegnatogli entro 30 minuti, sarà considerato assente e non sarà conteggiata la presenza.
3. La priorità acquisita dallo spuntista utilmente collocato in graduatoria, comporta automaticamente l'assegnazione giornaliera di un posteggio di merceologia corrispondente, nei limiti dei posteggi disponibili; con facoltà di optare, in base all'ordine di priorità stabilito dalla medesima graduatoria, tra più posti di merceologia corrispondente eventualmente rimasti disponibili.
4. Nel caso di assoluta parità si procederà attraverso sorteggio.

TITOLO VII SANZIONI

ART. 53

SANZIONI PECUNIARIE PER VIOLAZIONE DELLE NORME

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione è punito ai sensi degli artt. 22 e 29 del D.Lgs. n. 114/98, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di € 2.500,00 ed un massimo di € 15.000,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di € 516,00 ed un massimo di € 3.098,00, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 114/98.

ART. 54

SANZIONI PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Fatto salvo quanto previsto già dalla Legge Regione Molise n. 33/99 e s.m.i., sono punite con sanzioni amministrative le seguenti violazioni:
 - svolgimento del commercio in forma itinerante senza mezzi mobili: da € 500 ad € 3.000;
 - svolgimento del commercio in forma itinerante con soste oltre i limiti spazio-temporali consentiti: da € 500 ad € 3.000;

- posizionamento della merce o dei banchi a terra durante la sosta nello svolgimento del commercio in forma itinerante: da € 500 ad € 3.000;
 - riposizionamento nello stesso punto nell'arco della giornata durante lo svolgimento del commercio in forma itinerante: da € 500 ad € 3.000;
 - mancato rispetto della distanza da altro operatore durante lo svolgimento del commercio in forma itinerante: da € 500 ad € 3.000;
 - esercizio dell'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di Occupazione di uno spazio di mercato eccedente di non oltre 1/3 la superficie del posteggio assegnato: da € 500 ad € 3.000;
 - Comportamenti contrari alle disposizioni di legge vigenti in materia e alle disposizioni del presente Regolamento;
 - mancato rispetto della distanza da un mercato o fiera da parte di un operatore commerciale in forma itinerante: da € 500 ad € 3.000;
 - mancato rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie di cui: da € 500 ad € 3.000;
 - mancato rispetto delle prescrizioni riportate nell'autorizzazione o nella concessione di posteggio: da € 500 ad € 3.000;
 - mancato rispetto delle limitazioni nell'esercizio del commercio in forma itinerante imposti con ordinanza del Responsabile: da € 500 ad € 3.000;
 - mancata pulizia dell'area: da € 50 ad € 500;
 - per ogni altra violazione alle norme del presente Regolamento: € da 100 ad € 500;
 - per mancato rispetto della imposizione di sospensione dell'attività: da € 500 ad € 3.000.
2. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva, il Responsabile del Servizio Comunale competente, su segnalazione dettagliata dell'Ufficio di Polizia Locale può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a gg. 20 di calendario.
 3. La recidiva è intesa qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte nell'arco di dodici mesi, anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione mediante oblazione.
 4. Il titolare dell'autorizzazione che arrechi danno alla cosa pubblica è tenuto, indipendentemente dalle sanzioni principali ed accessorie di cui agli articoli precedenti, alla refusione dei danni che saranno accertati e qualificati dagli organi competenti.

ART. 55

DECADENZA DALLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. Il mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiore a 4 6 mesi, salvo in caso di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare, comporta la decadenza della concessione del posteggio.
2. Qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di un'attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del medesimo oltre il quale si verifica la decadenza della concessione è ridotto in proporzione alla durata dell'attività.
3. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini indicati ai commi precedenti, la decadenza è automatica e va immediatamente comunicata all'interessato dal Responsabile dell'Ufficio SUAP.

ART. 56

REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. Il Sindaco può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune.
2. Qualora sia revocata la concessione del posteggio per i motivi di cui al comma 1, l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, di superficie non inferiore a quello eliminato e localizzato, possibilmente, in conformità alle scelte dell'operatore.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 57

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alla vigente normativa regionale e nazionale.

ART. 58

ABROGAZIONE DI REGOLAMENTI E ORDINANZE

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intende espressamente abrogato ogni altro atto precedentemente emanato che risulti in contrasto con le norme del presente regolamento ed in particolare la parte seconda del Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 29.09.2000 e la successiva modificazione ed integrazione approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 04.07.2014.

ART. 59

ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo il decimo giorno di pubblicazione mediante affissione all'Albo Pretorio, ai sensi e per gli effetti degli articoli 124 e 134 del T.U. sull'Ordinamento degli enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ALLEGATI:

- A. Mercato quindicinale di Piazza della Libertà.
- B. Mercato serale estivo di via Cristoforo Colombo.
- C. Posteggi fuori mercato.